

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

S. 2156-B – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*).

N. 1.

### ORDINI DEL GIORNO

---

*Seduta del 31 ottobre 2012*

---

La Camera,

premesso che:

le plurime e allarmanti notizie di utilizzo illecito e smodato di denaro pubblico e di beni pubblici da parte, *in primis*, di amministratori e dipendenti pubblici, pongono la necessità di introdurre norme, da un lato, più restrittive e, dall'altro lato, di maggior efficacia preventiva e ammonitrice, per sospingere il sistema a un'inversione di tendenza rispetto al fenomeno rilevato, la cui ampiezza ha assunto, nel tempo, contorni di assoluta, inusitata e, ormai, non più tollerabile rilevanza;

appare, così, opportuno modificare ulteriormente l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, del quale, nel testo del disegno di legge in esame, nella versione approvata dal Senato della Repubblica, si sono già introdotte, alla stregua delle previsioni dell'articolo 1, comma 62, modificazioni, nel senso di prevedere che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, susseguente alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, accertati con sentenza passata in giudicato,

la liquidazione del danno all'immagine della medesima sia riservata alla valutazione equitativa del giudice, salvo prova contraria;

è di notevole momento, inoltre, che l'onere della prova del danno all'immagine alla pubblica amministrazione, nei predetti giudizi, sia invertito, ponendolo a carico del convenuto, sul quale, dunque, dovrebbe incombere la dimostrazione che il danno non ci sia stato o che sia stato risarcito, al fine di introdurre nell'ordinamento un incisivo e significativo deterrente, utilmente concorrente alla prevenzione dei reati di corruzione, concussione, abuso e quant'altri ancora enumerabili, consumati in vista di un profitto personale;

appare, altresì, di enorme rilievo la previsione della perseguibilità anche del soggetto privato che, in concorso con l'amministratore o il dipendente pubblico, commetta un reato dal quale derivi un danno all'immagine della pubblica amministrazione. Si annullerebbe, in tal modo, ogni discriminazione tra soggetti che concorrano alla commissione di un medesimo reato, se ne avvantaggino ciascuno per la propria parte ma, poi, non siano indistintamente perseguibili per il medesimo danno all'immagine della pubblica amministrazione, innanzi alla Corte dei Conti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 62, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte ad introdurre modifiche nel senso indicato nelle premesse.

9/4434-B/1. Toto.

La Camera,

viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

atteso che il fenomeno richiede un monitoraggio continuo dei procedimenti penali concernenti i delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

ricordato che i criteri relativi all'indice della cosiddetta corruzione percepita, utilizzati dalla *transparency international* e basati su di un sistema di interviste ad operatori economici, non paiono poter prescindere dal numero di procedimenti penali avviati e conclusi ogni anno e dagli esiti dei medesimi,

impegna il Governo

ad evidenziare, in occasione della consueta relazione annuale sullo stato della giustizia, il numero e gli esiti dei procedimenti avviati, sopraggiunti e definiti in ordine ai delitti previsti nel libro secondo, titolo secondo, capo primo del codice penale.

9/4434-B/2. Contento.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in materia di norme contro la corruzione prevede una delega al Governo per disciplinare l'incandidabilità dei condannati al Parlamento;

attualmente è vigente una normativa in materia di incandidabilità per le elezioni locali e regionali ma essa non si estende, inspiegabilmente, al Parlamento nazionale, come pure era stato proposto con un emendamento dal presentatore del presente ordine del giorno;

l'articolo 51 della Costituzione prevede che sia la legge a definire le condizioni di accesso alle cariche pubbliche e l'articolo 54 della Costituzione stabilisce che esse debbano essere esercitate « con onore »;

nell'opinione pubblica è diffusa l'idea che i parlamentari debbano esprimere evidenti doti di moralità pubblica e

non essere gravati da condanne per reati di una certa gravità;

è urgente che, per la necessaria fiducia tra cittadini e istituzioni democratiche, siano adottate con urgenza tutte le misure utili per affermare la cultura della legalità e favorire la crescita di una condivisa etica pubblica,

impegna il Governo

ad esercitare con urgenza la delega in materia di incandidabilità affinché le nuove norme possano essere vigenti già per le prossime elezioni nazionali del 2013.

9/4434-B/3. Mantini.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 1, commi 63 e seguenti, del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale, nonché in materia di divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale e per i delitti previsti dal Libro II, Capo I del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

il termine della delega è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della legge e, ove venisse utilizzato interamente dal Governo, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;

lo schema di decreto legislativo dovrà, inoltre, essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione, entro ses-

santa giorni, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prima di poter essere definitivamente adottato;

è opportuno applicare la disciplina prevista dalle disposizioni della delega a partire dalle prossime scadenze elettorali;

è necessario che a tal fine le disposizioni abbiano carattere cogente sin dalla fase di formazione e quindi dalla presentazione delle stesse,

impegna il Governo

a voler adottare il decreto legislativo di cui ai commi 63 e seguenti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in ogni caso, in tempo utile per poter consentirne l'entrata in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni politiche, regionali e amministrative.

9/4434-B/4. Ferranti, Bressa, Orlando, Giovanelli, Amici, Lo Moro, Bordo, Di Serio D'Antona, Fiano, Fontanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Franceschini, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Picierno, Ferrari.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, commi 63 e seguenti, delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale nonché il divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali;

il termine della delega è tuttavia fissato, dal comma 63, in un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, ove dovesse essere approvata definitivamente la norma in oggetto ed ove l'Esecutivo dovesse utilizzare inte-

ramente l'ambito temporale ivi contenuto, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;

pur stigmatizzando il carattere temporaneo della incandidabilità, così come disciplinata dal provvedimento in oggetto, l'istituto potrebbe in ogni caso rappresentare valida soluzione con riferimento alle prossime scadenze elettorali,

impegna il Governo

a voler adottare il decreto legislativo di cui ai commi 63 e seguenti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in ogni caso, in tempo utile per poter consentirne l'entrata in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni regionali e politiche.

9/4434-B/5. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in discussione reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il sistema giuridico italiano utilizza la locuzione « false comunicazioni sociali » per indicare quel reato contemplato dal codice civile all'articolo 2621 e specificato dagli articoli successivi, e che comprende quindi non soltanto la fraudolenta compilazione del solo bilancio, ma anche quella di tutte le comunicazioni sociali e delle relazioni che la legge impone di redigere, oltre all'omissione di questi obblighi;

le norme sanzionatorie in materia societaria sono state oggetto di profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha, tra l'altro, sostituito l'intero titolo XI del libro quinto del codice civile,

dettando nuove disposizioni penali in materia di società e di consorzi;

la depenalizzazione del reato di falso in bilancio di fatto ha facilitato una gestione spericolata e spesso fantasiosa dei bilanci;

per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore molti reati in materia societaria sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), se non in meri illeciti amministrativi;

la sesta Commissione del Consiglio superiore della magistratura, nel suo parere sul disegno di legge in discussione, ha precisato che un « intervento ambizioso » avrebbe potuto riguardare anche il « reato di falso in bilancio », fattispecie « funzionalmente connessa ai reati contro la pubblica amministrazione ». Ad avvalorare la tesi « parlano le statistiche internazionali »;

a questo proposito si è persa una grande occasione per reintrodurre nel nostro sistema una norma di civiltà, quella che punisce il falso in bilancio: posto che esso serve a costituire quei fondi neri che sono appunto l'anticamera della corruzione;

appare quanto mai opportuno e urgente impedire la formazione di patrimoni illeciti da parte delle società poiché questi possono essere agevolmente utilizzati, in via occulta, per commettere altri reati, in particolare per attivare pratiche di corruzione lesive del buon andamento della pubblica amministrazione e delle istituzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni ulteriore iniziativa utile a ridurre e contrastare il fenomeno della corruzione, provvedendo altresì a ripristinare le disposizioni in materia di « falso in bilancio ».

9/4434-B/6. Lo Presti, Granata, Di Biagio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in discussione reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

in Italia il voto di scambio è una pratica tristemente e largamente estesa, e in particolare quello politico-mafioso è un reato ai sensi dell'articolo 416-*ter* del codice penale;

è diffuso il « voto di scambio » per cui viene sfruttata, nel corso di consultazioni elettorali, l'influenza che gli ambienti delinquenziali esercitano su gran parte della popolazione per far confluire i voti su soggetti che hanno favorito (o che favoriranno), con interventi legislativi o con la concessione di appalti per la costruzione di opere pubbliche, lo sviluppo delle attività imprenditoriali riferite a gruppi criminali;

dalle cronache degli ultimi mesi si è potuto osservare come le aree di influenza della criminalità organizzata si sono estese sino alle regioni del Nord e anche qui sono ormai evidenti segnali di indirizzo illecito del voto attraverso scambi o promesse di scambi;

ciò che rende l'atto illegale e particolarmente deprecabile è l'abuso di potere teso a elargire favori, spesso illegali, in cambio del voto, violentando in questa maniera le istituzioni politiche e amministrative, « falsando » inoltre gli esiti di quelle che dovrebbero essere regolari e democratiche consultazioni elettorali;

occorre integrare la normativa del codice penale prevista dall'articolo 416-*ter* al fine di estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico-mafioso anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo articolo 416-*bis*;

appare urgente inoltre prevedere che, oltre all'erogazione di denaro, anche il trasferimento di qualunque altra utilità possa rientrare tra le finalità del reato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dai prossimi interventi in materia, di rendere più incisiva la disciplina sul voto di scambio estendendo l'applicabilità della normativa vigente.

9/4434-B/7. Di Biagio, Granata, Lo Presti.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

in particolare, l'articolo 1, comma 63, con riguardo alla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (a livello centrale, regionale, locale ed europeo), a seguito di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

la finalità del testo unico è, inoltre, quella di disciplinare i casi di decadenza e di sospensione dalle cariche in caso di sentenze definite di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica e di coordinare le norme sull'incandidabilità con quelle vigenti in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo;

in questo particolare momento storico, caratterizzato da un forte e diffuso senso di sfiducia collettiva verso l'intero sistema istituzionale italiano, è quanto mai urgente, anche al fine di determinare l'avvio di una nuova stagione politica e « civile » per il nostro Paese, affrontare tali tematiche in maniera efficace e credibile;

è auspicabile, quindi, che tutti i partiti e i movimenti politici, con una chiara e coerente assunzione di responsabilità, non candidino nelle proprie liste coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni reati particolarmente gravi e di particolare allarme sociale, recependo integralmente il codice etico di formazione delle liste delle candidature approvato all'unanimità da tutti gli schieramenti politici presenti in Commissione bicamerale antimafia,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le misure di competenza – anche attraverso ulteriori interventi di carattere normativo – volte a recepire e a rendere vincolanti nell'ordinamento i principi introdotti dal codice etico di cui in premessa.

9/4434-B/8. Granata, Di Biagio, Lo Presti.

La Camera,

premessi che:

la persona segnalante eventuali fenomeni di corruzione o atti illegali nella pubblica amministrazione, di fatto compie il proprio dovere morale e tutela la propria persona fisica anche al fine di prendere le distanze da qualunque reato associativo concorsuale;

il segnalato in sede disciplinare deve dimostrare, al contrario, la propria estraneità da ciò che viene a lui addebitato;

la sezione disciplinare deve avere compiti definiti e libertà di azione al fine di accertare i fatti derivanti dalla segnalazione,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 51 dell'articolo 1, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che non

sia resa pubblica l'identità della persona segnalante, nel proprio ambito di lavoro, onde evitare possibili ripercussioni morali e fisiche di cui il segnalante potrebbe essere oggetto.

9/4434-B/9. Scilipoti.

La Camera,

premessi che:

il comma 64 dell'articolo 1, alle lettere *g*) ed *i*), impegna il Governo: 1) ad operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna; 2) ad individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 (recante « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »), per le elezioni regionali, e l'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per quanto riguarda quelle provinciali, comunali e circoscrizionali,

sanciscono le ipotesi di incandidabilità di tutti coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati ovvero cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso;

nell'individuare i casi di incandidabilità, ciascuna delle citate norme rimanda a fattispecie di reato molto diverse tra loro: reati di associazione mafiosa; delitto di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, o un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico sugli stupefacenti, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze; i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; i delitti concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; delitti non colposi puniti con una pena superiore ai due anni di reclusione; ogni altro reato per il quale sia stata applicata una pena superiore ai sei mesi di reclusione se, nel contempo, ricorra l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione;

dunque le ipotesi che portano alla incandidabilità, in linea con la *ratio* e le finalità della legge n. 55 del 1990, che a sua volta si inserisce nel filone della cosiddetta legislazione antimafia, sono state determinate dal legislatore sulla base della « gravità dei fatti »; fatti e delitti talmente gravi da comportare, per la persona investita del « *munus publicum* », la perdita della « dignità necessaria » allo svolgimento della funzione. Solo le predette esigenze e finalità possono infatti determinare restrizioni del diritto all'elettorato passivo, che la Costituzione assicura in via generale all'articolo 51 e che la stessa Corte costituzionale ha riportato nell'alveo

dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della stessa Carta fondamentale;

pur avendo le citate disposizioni natura di norme eccezionali, attualmente, nell'ambito delle ipotesi di incandidabilità, vengono pacificamente ricondotti, attraverso una interpretazione estensiva del dettato normativo, anche i comportamenti meno gravi tra quelli tipicamente indicati dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; condotte cioè che nulla hanno a che fare con la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti (le sole che sono state presuntivamente, e ragionevolmente, ricollegate dal legislatore alle attività della criminalità), o che nulla hanno a che fare con eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali e, quindi, con la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la tutela della libera determinazione degli organi elettivi e con il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, e che, pertanto, difficilmente possono essere considerate sintomatiche di quella « capacità criminale degli eletti » idonea a risolvere il rapporto fiduciario con gli elettori ed a compromettere il corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica;

tale mancata distinzione concettuale corre il rischio di essere fonte di difficoltà interpretativa e soprattutto di essere penalizzante nei confronti di quei cittadini che abbiano riportato una condanna per fatti di particolare tenuità o in presenza di circostanze attenuanti che mal si conciliano con un giudizio di « indegnità morale » a ricoprire cariche elettive;

appare quanto mai opportuno che, in sede di attuazione della delega, sia posta attenzione al problema e data ad esso corretta soluzione tecnico-legislativa, atteso che in tutti questi casi la necessità di difendere lo Stato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, dagli intrecci mafia-politica, dalle corrottele e dai clientelismi propri di alcuni gravissimi reati, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione, che la legge n. 55 del 1990 e il

testo unico sugli enti locali prendono in considerazione, non ha ragione di esistere,

impegna il Governo

a precisare, in sede di emanazione della normativa delegata, che l'incandidabilità nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 64, lettere *g)*, *h)* ed *i)*, non sussiste ogniqualvolta nella sentenza definitiva di condanna od in quella di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia stata riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 1), del codice penale o la circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità.

9/4434-B/**10**. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

le ultime rilevazioni dell'indice della percezione della corruzione compiute da *Transparency International* basate sulle opinioni di esperti e professionisti, collocano l'Italia al sessantanovesimo posto a pari merito con il Ghana e la Macedonia, con un progressivo aggravamento della corruzione percepita negli ultimi anni;

nell'ultima rilevazione dell'indice, pubblicata il 1° dicembre 2011, all'esito della valutazione di 182 paesi, l'Italia si è attestata sul punteggio di 3.9 contro il 6.9 della media OCSE;

l'indice della percezione è stato poi ulteriormente elaborato in considerazione del rapporto che, generalmente, lega la corruzione al reddito *pro capite* e all'indice di sviluppo umano. Il risultato è l'*Excess Perceived Corruption Index* (EPCI), che misura quanto un paese si discosti dai valori di corruzione attesi. Secondo quest'ultimo indice, l'Italia si

collocherebbe al penultimo posto, « battuta » solo dalla Grecia;

il livello di legalità, il funzionamento efficace ed efficiente della pubblica amministrazione, il contrasto alla corruzione sono i veri fattori critici di successo per lo sviluppo economico;

la qualità dei canali attraverso cui passa la spesa pubblica in tutti i settori diventa oggi più che mai prerogativa indispensabile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori misure più restrittive e ad adottare ulteriori misure di prevenzione ed di contrasto della corruzione e dell'illegalità anche in settori pubblici più a rischio come la sanità, appalti, servizi e forniture e controlli.

9/4434-B/11. Di Stanislao.

La Camera,

premessi che:

ai commi dal 66 al 72 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si disciplina modificandolo il regime della messa in fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato;

in particolare al comma 66 si prevede che « tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico »;

al comma 67 si prevede che « il Governo è delegato ad adottare, entro

quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione che in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo »;

nel corso dell'*iter* del provvedimento sia in Commissione che in Aula è stato impossibile poter fare delle valutazioni precise in quanto non si avevano dati precisi sulla consistenza dell'utilizzo del regime di messa in fuori ruolo;

i dati forniti alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia da parte dei Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione erano incompleti e non aggiornati,

impegna il Governo

a costituire, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, presso il Ministero della giustizia e il Dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un'unica banca dati consultabile pubblicamente, anche *online* attraverso i rispettivi siti, nella quale siano raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario di colui o colei che viene posto in fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera;

ad aggiornare tale banca dati con periodicità mensile;

a depositare copia della medesima banca dati, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, alla Presidenza della Camera dei deputati e a quella del Senato della Repubblica, affinché la possano trasmettere alle Commissioni competenti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento intende realizzare un'efficace politica di contrasto integrato e coordinato del fenomeno corruttivo mediante l'introduzione di strumenti di prevenzione, volti ad incidere sull'occasione di corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione e in particolare a tal fine il Governo è delegato ad adottare:

*a)* un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione;

*b)* un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e sanzioni disciplinari;

*c)* un decreto legislativo per la attribuzione di incarichi dirigenziali di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali;

il provvedimento prevede, inoltre, che il Governo definisca un codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

esiste la necessità cogente che le disposizioni in materia di contrasto del fenomeno della corruzione esplichino la loro efficacia entro la fine della legislatura, anche in virtù della connessione con la attuale crisi economica, per ridare slancio alla crescita e lo sviluppo del Paese,

impegna il Governo

ad esercitare le deleghe di cui in premessa e ad approvare il decreto del Presidente della Repubblica in materia di codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in tempo utile a consentirne l'entrata in vigore entro la fine della legislatura.

9/4434-B/**13**. Giovanelli, Ferranti.

**PAGINA BIANCA**

**PAGINA BIANCA**

€ 2,00



\*16ORD0002980\*